Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 89 del 31 marzo 1978

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 31 marzo 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1976 concernente modalità per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1976 concernente modalità per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Considerato che il terzo comma dello stesso art. 12 prevede la emanazione di un decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che deve contenere, le modalità per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, che stabilisce i termini dei versamenti periodici ed annuali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di sostituire il decreto ministeriale 22 dicembre 1976, modificato dal decreto ministeriale 8 aprile 1977;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il quinto giorno successivo, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere l'indicazione del periodo cui si riferisce la liquidazione dell'imposta nonché il numero di partita IVA del contribuente. L'azienda di credito delegata deve controllare che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente, corrispondano al codice dell'ufficio IVA competente per territorio (secondo la tabella allegato 2) cioè quello nella cui provincia ha sede la dipendenza alla quale la delega è stata conferita.

Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui provincia ha sede la dipendenza delegata;

il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;

il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2.

L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui provincia ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, mediante gli assegni previsti dall'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna giornata al netto dell'importo delle commissioni, entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle relative deleghe di pagamento, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, della legge 24 gennaio 1962, n. 13, nonché dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascuna provincia, di cui una nel capoluogo. Nel caso di aziende di credito che non abbiano dipendenza nel capoluogo, le dipendenze capofila non possono superare il numero di due.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, il pagamento può essere effettuato

dalle dipendenze capofila non aventi sede nel capoluogo, anche mediante conto corrente postale intestato al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto su modulo ch8-*quater* AUT, indicando nella causale il codice dell'azienda di credito, il codice della dipendenza capofila e il numero progressivo di riferimento del modulo di cui al comma successivo. Il pagamento a mezzo di conto corrente postale è comunque obbligatorio in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.

Per ogni pagamento, effettuato sia direttamente all'ufficio sia mediante conto corrente postale, deve essere utilizzato apposito modulo conforme all'allegato 3 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo distintamente per ciascuna dipendenza capofila, composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, insieme con i relativi assegni; per i pagamenti effettuati tramite conto corrente postale, i tre esemplari destinati all'ufficio, con allegata la relativa attestazione di versamento in conto corrente postale, devono essere raggruppati e consegnati con periodicità mensile, il primo giorno lavorativo successivo al 23 di ogni mese; ciascun gruppo comprende gli esemplari che si riferiscono a pagamenti effettuati fino al giorno precedente a quello della consegna.

Art. 3.

Le aziende di credito di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, devono pagare entro i prescritti termini l'ammontare dell'imposta da esse dovuta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto attraverso una delle proprie dipendenze capofila con le modalità prescritte nei commi primo e quarto del precedente articolo.

Per i versamenti deve essere utilizzato un modulo conforme all'allegato 4, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila, per i documenti previsti nel quinto comma dell'art. 2.

Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità e i termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il cassiere del servizio autonomo di cassa dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto assume direttamente in carico le somme pagate dalle aziende di credito, al netto delle commissioni, a mezzo assegni, e ne rilascia quietanza mediante emissione di bolletta mod. 72 M.

Il cassiere assume direttamente in carico anche le somme accreditate, al netto delle commissioni, sul conto corrente postale intestato all'ufficio, allibrandole sul registro giornale degli introiti mod. 102 serie imposta sul valore aggiunto.

Le somme di cui sopra costituiscono accertamento di entrata e vengono corrispondentemente annotate nelle relative contabilità periodiche.

Il cassiere inoltre trasmette, vistati per convalida, due dei tre esemplari dei moduli pervenuti insieme con i pagamenti, al reparto amministrativo, il quale ne rimette settimanalmente una al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 5.

La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata dalla dipendenza capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni pagamento eseguito all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

La consegna dei raggruppamenti suddetti viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli articoli 2 e 3.

Il supporto, che può contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 5 al presente decreto.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo

della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine a fianco di ciascuno indicato:

1° dicembre ÷ 31 marzo: 15 maggio;

1° aprile ÷ 31 maggio: 15 luglio;

1° giugno — 31 agosto: 15 ottobre;

1° settembre — 30 novembre: 15 gennaio.

Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro venti giorni dalla data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal « Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale » gestito dalla Associazione bancaria italiana, le sedi delle dipendenze capofila distinte per provincia con la relativa codifica, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della consegna dei supporti.

Le predette aziende e quelle che attualmente già svolgono il servizio devono comunicare all'indicato centro le variazioni intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica sia degli enti incaricati della consegna dei supporti, entro venti giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Art. 7.

Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli risultanti dagli esemplari dei moduli allegati 3 e 4 pervenuti dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito. Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli dei versamenti di imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e riportati sui relativi supporti predisposti dal Consorzio nazionale degli esattori.

Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute.

Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 8.

Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le bollette mod. 72 M, le ricevute di versamento in conto corrente postale in ordine cronologico e uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito.

Art. 9.

I moduli allegati 1, 3 e 4 previsti dal presente decreto, nonché il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10.

Resta fermo il pagamento dell'imposta mediante versamento diretto in tesoreria, da parte dei depositi generi di monopolio, previsto dal decreto 28 dicembre 1972 del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1978. Tuttavia i modelli conformi all'allegato 1 vanno utilizzati per le attestazioni relative a deleghe ricevute a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto. Il supporto da inviare, a norma del terzo comma del precedente art. 6, entro il 15 maggio 1978 deve contenere i dati riguardanti le attestazioni rilasciate dall'11 febbraio al 31 marzo 1978 e deve essere redatto con le modalità e le caratteristiche previste dall'allegato 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 1976, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto ministeriale 8 aprile 1977.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Ministro per le finanze
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
PANDOLFI

ALLEGATI

ALLEGATO 1/A

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

dipendenza

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

ATTESTA che....l....

VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

con domicilio fiscale in

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 1 9 per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	DICHIARAZ. ANNUALE		CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99		66

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire ______ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini.

LUOGO	DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

ALLEGATO 1/*B*

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

ATTESTA che....l....

VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

con domicilio fiscale in

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 19 per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	DICHIARAZ. ANNUALE		CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99		66

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire ________________ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell ordinante al predetto Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini.

LUOGO	DATA giorno mese anno	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/C

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito ______

dipendenza ______ SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che....l.... ______ DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

con domicilio fiscale in ______ VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. ______ 0 ______ attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di ______

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 1 9 __ __ per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	DICHIARAZ. ANNUALE	ART. 74 D.P.R. 633-1972	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	34	66

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

la somma di L. ______ .000 (IN CIFRE) (Lire ______ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini.

LUOGO	DATA (giorno, mese, anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

______

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

TABELLA DEI CODICI DEGLI UFFICI I.V.A.

Codice	Ufficio	Codice	Ufficio	Codice	Ufficio
001	Torino	033	Piacenza	065	Salerno
002	Vercelli	034	Parma	066	L'Aquila
003	Novara	035	Reggio Emilia	067	Teramo
004	Cuneo	036	Modena	068	Pescara
005	Asti	037	Bologna	069	Chieti
006	Alessandria	038	Ferrara	070	Campobasso
007	Aosta	039	Ravenna	071	Foggia
008	Imperia	040	Forlì	072	Bari
009	Savona	041	Pesaro	073	Taranto
010	Genova	042	Ancona	074	Brindisi
011	La Spezia	043	Macerata	075	Lecce
012	Varese	044	Ascoli Piceno	076	Potenza
013	Como	045	Massa Carrara	077	Matera
014	Sondrio	046	Lucca	078	Cosenza
015	Milano	047	Pistoia	079	Catanzaro
016	Bergamo	048	Firenze	080	Reggio Calabria
017	Brescia	049	Livorno	081	Trapani
018	Pavia	050	Pisa	082	Palermo
019	Cremona	051	Arezzo	083	Messina
020	Mantova	052	Siena	084	Agrigento
021	Bolzano	053	Grosseto	085	Caltanissetta
022	Trento	054	Perugia	086	Enna
023	Verona	055	Terni	087	Catania
024	Vicenza	056	Viterbo	088	Ragusa
025	Belluno	057	Rieti	089	Siracusa
026	Treviso	058	Roma	090	Sassari
027	Venezia	059	Latina	091	Nuoro
028	Padova	060	Frosinone	092	Cagliari
029	Rovigo	061	Caserta	093	Pordenone
030	Udine	062	Benevento	094	Isernia
031	Gorizia	063	Napoli	095	Oristano
032	Trieste	064	Avellino		

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

DISTINTA DI PAGAMENTO (1)

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ______________________________

CODICI		DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA	GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si provvede ad effettuare il seguente pagamento:

DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2)	TOTALE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI	TOTALE COMMISSIONI NS. SPETTANZA	IMPORTO NETTO DA PAGARE (a−b)	NUMERO DI ATTESTATI
GIORNO / MESE / ANNO	a	b	c	d
	.000	.000	.000	

L'importo netto da pagare viene maggiorato/diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento(3) ______________ ______ .000 (±)
NUMERO ANNO

AMMONTARE COMPLESSIVO del pagamento L. .000

(Lire ____)

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati:

____

____

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non è possibile versare penali per ritardato pagamento.

(2) La data di conferimento deleghe deve essere unica.

(3) Il numero del documento, cui si riferisce l'importo rettificativo deve comprendere le due cifre del codice di controllo; dell'anno dovranno essere indicate le utlime due cifre.

ALLEGATO 4

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO (1)

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ____

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO

GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO

con domicilio fiscale in — VIA E NUMERO CIVICO | COMUNE | C.A.P. | PROVINCIA(sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

versa la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire ________________ (IN LETTERE))

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 1 9 per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	ART. 74 D.P.R. 633-1972	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	34	99	66

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella stessa provincia dove ha sede il competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati

____

____

(1) Con il presente documento non è possibile versare penali per ritardato pagamento.

(2) Il numero identificativo deve essere superiore a 990000 11

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ALLEGATO 5

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti I.V.A. dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;
numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250;
tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard, né non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, piazza Marconi, 15, Roma;

azienda o ente che trasmette il supporto;

densità di registrazione (6250 o 1600);

oggetto: operazioni I.V.A. relative al periodo ......,

numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;

numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la « unità di registrazione » e pertanto devono necessariamente essere registrati sulla stessa bobina.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui allo allegato 4 costituiscono una « unità di registrazione » a se stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle « unità di registrazione », che deve figurare al completo su una unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna « unità di registrazione » è composta dai seguenti records lunghi 38 caratteri:

1) record di testa;
2) record dettaglio.

La lunghezza del record fisico è di 3800 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero « file »; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

1) *Descrizione del record di testa*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1 - 1	Tipo record	D.E.	1
2 - 5	Codice azienda delegata . . .	D.E.	
6 - 9	Codice dipendenza capofila . .	D.E.	
10 - 17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18 - 18	*Ultimo carattere anno di emissione distinta o dichiarazione di pagamento*	D.E.	
19 - 38	Filler	D.E.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma quinto dell'art. 2, o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

2) *Descrizione record dettaglio*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1 - 1	Tipo record	D.E.	2
2 - 5	Codice dipendenza delegata . .	D.E.	
6 - 16	Numero partita I.V.A.	D.E.	
17 - 17	Codice errore partita I.V.A. . .	D.E.	0 = numero di partita corretto 1 = numero di partita errato
18 - 30	Importo attestato	D.E.	
31 - 34	Periodo d'imposta	D.E.	Anno - Periodo
35 - 35	*Codice errore periodo imposta*	D.E.	0 = periodo corretto 1 = periodo errato
36 - 37	*Sigla della provincia del domicilio fiscale* (Roma = RM)	D.E.	
38 - 38	*Codice errore sigla provincia*	D.E.	0 = sigla provincia corretta 1 = sigla provincia errata

Il campo « codice errore partita I.V.A. » normalmente posto = 0, viene impostato a 1 nel caso che la quarta, terza e seconda cifra, a partire da destra, del numero di partita I.V.A., indicato dal contribuente, non corrisponda al codice dell'ufficio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata, secondo la tabella allegato 2; tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita I.V.A., non corrisponda al risultato della verifica seguente.

Si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª) a partire da sinistra del campo « numero di partita I.V.A. »: tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita I.V.A. deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al completamento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo « codice errore periodo d'imposta » normalmente posto = 0, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento della delega di pagamento, abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data

di conferimento della delega, in relazione al periodo di riferimento, non e compresa negli estremi precisati nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Estremi di tempestività della data delega
01	1° febbraio ÷ 5 marzo, dell'anno di riferimento
02	1° marzo ÷ 5 aprile, dell'anno di riferimento
03	1° aprile ÷ 5 maggio, dell'anno di riferimento
04	1° maggio ÷ 5 giugno, dell'anno di riferimento
05	1° giugno ÷ 5 luglio, dell'anno di riferimento
06	1° luglio ÷ 5 agosto, dell'anno di riferimento
07	1° agosto ÷ 5 settembre, dell'anno di riferimento
08	1° settembre ÷ 5 ottobre, dell'anno di riferimento
09	1° ottobre ÷ 5 novembre, dell'anno di riferimento
10	1° novembre ÷ 5 dicembre, dell'anno di riferimento
11	1° dicembre ÷ 22 dicembre, dell'anno di riferimento
12	1° gennaio ÷ 5 febbraio, dell'anno successivo a quello di riferimento
31	1° aprile ÷ 5 maggio, dell'anno di riferimento
32	1° luglio ÷ 5 agosto, dell'anno di riferimento
33	1° ottobre ÷ 5 novembre, dell'anno di riferimento
34	1° gennaio ÷ 5 febbraio, dell'anno successivo a quello di riferimento
66	1° gennaio dell'anno di riferimento ÷ 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
99	1° gennaio ÷ 5 marzo, dell'anno successivo a quello di riferimento

Nel caso che, la data massima di ciascuno degli intervalli in precedenza indicati, cada di sabato o in un giorno festivo essa si intende prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Il campo codice errore sigla provincia normalmente posto = 0 viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincida con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata.

Per quanto riguarda il supporto da consegnare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il 15 luglio 1978, concernente le attestazioni rilasciate dal 1° aprile al 31 maggio, i records relativi ad attestati compilati su vecchi modelli devono avere sia il campo « Sigla della provincia del domicilio fiscale » che il campo « Codice errore sigla provincia » impostati con spazi.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorre controllare ogni « unità di registrazione » con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni « unità di registrazione », il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonché, l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e « unità di registrazione » quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

rettifica presso l'ufficio I.V.A. del documento originale, se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;

integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, se l'errore riguarda i dati contabili.

La « unità di registrazione » eventualmente omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da consegnare con ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una « unità di registrazione » già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera « unità di registrazione » inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio.

3) *Descrizione del record di testa sostitutivo*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1 - 1	Tipo record	D.E.	7
2 - 5	Codice azienda dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
6 - 9	Codice dipendenza capofila dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
10 - 17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
18 - 18	*Ultimo carattere dell'anno di emissione della distinta o dichiarazione di pagamento indicato nell'unità da annullare*	D.E.	
19 - 22	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
23 - 26	Codice dipendenza capofila della nuova unità	D.E.	
27 - 34	Numero documento di pagamento della nuova unità	D.E.	
35 - 35	*Ultimo carattere dell'anno di emissione del documento nella nuova unità*	D.E.	
36 - 38	Filler	D.E.	Spazi

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio della nuova « unità di registrazione » anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una « unità di registrazione » si dovrà procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa.

L'unità di registrazione sostitutiva deve essere registrata su apposita bobina che deve essere consegnata con ogni sollecitudine.

(2788)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(8651059/4) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.